

## COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| (BO) TENELLA SILLANI | Presidente                                                |
| (BO) VELLA           | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (BO) LEMME           | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (BO) IELASI          | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (BO) CAPILLI         | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore GIULIANO LEMME

Seduta del 14/01/2025

### FATTO

1. Con ricorso del 30.7.2024, parte ricorrente deduceva quanto segue:

- di aver effettuato, il 29.9.2022, un bonifico per il pagamento di un pezzo di ricambio per la propria auto, reperito in un annuncio online;
- trascorso qualche giorno senza ricevere la merce, si rendeva conto di essere stato truffato, e sporgeva pertanto denuncia;
- all'esito delle indagini, risultava che il truffatore aveva attivato una carta presso l'intermediario resistente fornendo documenti falsi;
- pertanto, l'intermediario non ha operato una corretta verifica della clientela ai sensi dell'art. 18 l. 231/2007;
- lo stesso intermediario è stato sanzionato dalla Banca d'Italia e dall'AGCM proprio per mancate verifiche sulle carte emesse.

Atteso l'esito negativo del reclamo, volto ad ottenere la restituzione della somma, si rivolgeva a questo Arbitro

2. Si costituiva in giudizio l'intermediario, eccependo quanto segue:

- il proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo alcun rapporto contrattuale con il ricorrente;

- la negligenza del ricorrente, che ha eseguito un pagamento a fronte di un annuncio online “sospetto”, ciò che ha interrotto il nesso causale tra eventuale comportamento colposo dell’intermediario e danno;
- in sede di attivazione della carta sulla quale era stato eseguito il pagamento erano state comunque eseguite tutte le necessarie verifiche.

Concludeva dunque per il rigetto del ricorso.

3. In sintesi, le parti hanno così precisato le proprie conclusioni:

*Parte ricorrente:*

*“ condannare [omissis] al risarcimento di euro 1.400 ...ed al rimborso delle spese legali...”.*

*Parte resistente A:*

*“in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda per difetto di legittimazione passiva...nel merito, rigettare le domande del ricorrente...in via subordinata...graduare le responsabilità della scrivente in ragione delle responsabilità imputabili al ricorrente...”.*

## DIRITTO

1. Va preliminarmente esaminata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva.

Tale eccezione va respinta.

Come affermato condivisibilmente dal Collegio di Bari in fattispecie analoga, “nel caso di servizi di pagamento disposti tramite bonifico e che coinvolgono necessariamente l’attività di più intermediari, una parte può accedere al sistema di soluzione delle controversie non solo ove lamenti la non correttezza della condotta dell’intermediario presso cui ha il proprio conto, ma anche quando la domanda riguardi la condotta del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario” (Coll. Bari, 9912/2023). Tale orientamento è del resto conforme a quanto stabilito dal Collegio di Coordinamento con la dec. 6886/2022, nella quale si afferma che la banca del beneficiario di un bonifico è legittimata passivamente ogni qualvolta nei suoi confronti venga svolta, come nel caso di specie, azione risarcitoria.

Di conseguenza, l’eccezione andrà rigettata.

2. Si può dunque esaminare il merito del ricorso.

Anzitutto, precisa il Collegio che non sussistano dubbi sulla propria competenza, nel caso di specie, a pronunciarsi in merito all’applicazione della normativa antiriciclaggio: infatti, *“la circostanza che il ricorso concerna la legislazione antiriciclaggio non esclude di per sé la competenza dell’ABF, ove sia stata contestata dal ricorrente la correttezza del comportamento tenuto dall’intermediario al fine di dare attuazione a tale normativa”* (Collegio di Coordinamento, dec. 11070/2023).

Non vi sono altresì dubbi sul fatto che l’intermediario resistente sia responsabile del comportamento dell’esercente convenzionato (Coll. Palermo, dec. 9366/2020).

Ciò posto, occorre dunque esaminare il punto circa la mancata esecuzione, da parte

dell'intermediario, degli obblighi di adeguata verifica di cui al d. l. 231/2007.

Ora, osserva il Collegio che l'intermediario afferma che la verifica è stata correttamente compiuta, ma non fornisce alcuna documentazione in merito, non allegando neppure il contratto di attivazione della carta, di cui si sconosce la data, e non dimostrando le modalità di stipula del medesimo.

La mancanza di tale documentazione viene valutata dal Collegio, che ritiene pertanto non provata la adeguata verifica (cfr. Coll. Napoli, dec. 9801/2023). Del resto, risulta effettivamente dallo stesso sito dell'intermediario che questo è stato destinatario di un provvedimento da parte della Banca d'Italia di divieto di emissione di nuove carte proprio per violazione della normativa antiriciclaggio.

Di conseguenza, ritiene il Collegio che l'intermediario non abbia adempiuto agli obblighi di legge, e sia conseguentemente responsabile del relativo danno.

3. Deve essere dunque determinato l'importo del risarcimento.

L'intermediario, in merito, asserisce che il comportamento del ricorrente, incauto nell'effettuare l'acquisto presso un sito sospetto, avrebbe interrotto il nesso causale tra violazione di legge e danno conseguente.

Il Collegio condivide solo parzialmente tale ricostruzione.

È infatti vero che il sito ove è stato effettuato l'acquisto presentava alcune anomalie: come verificato dal Collegio, all'indirizzo ove è stato effettuato l'acquisto corrisponde attualmente una pagina scritta in lingua cinese. D'altro canto, a leggere la denuncia presentata dal ricorrente ed allegata agli atti, risulta effettivamente una sproporzione evidente tra il prezzo d'acquisto ed il valore effettivo del bene acquistato; né risulta che il ricorrente abbia compiuto una verifica telefonica presso il numero di rete fissa riportato sul sito, o si sia insospettito del fatto che il preteso venditore, a detta del ricorrente corrispondente ad un concessionario Honda (mentre la sua auto era una Toyota) avesse un indirizzo gmail; infine, non si è posto il problema della richiesta pagamento nei confronti di una persona fisica sconosciuta, e non della società concessionaria.

Pertanto, il Collegio determina un concorso di colpa nella misura del 50% con conseguente condanna dell'intermediario al pagamento della somma di 700.

4. Quanto, infine, alla domanda di condanna al pagamento delle spese legali, secondo l'orientamento costante dei Collegi, seguito alla nota dec. 3498/2012 del Collegio di Coordinamento, questa è fondata solo nella misura in cui la particolare complessità della controversia abbia reso necessaria l'assistenza di un legale (Coll. Bologna, dec. 2150/2023). Al riguardo, ritiene il Collegio che tale elemento non ricorra nel caso di specie, con il conseguente rigetto della domanda.

### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 700,00 (settecento/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
CHIARA TENELLA SILLANI